**LA POSSIBILITA’ DI SOSTA GRATUITA PER I VEICOLI ELETTRICI**

**dott. Marco MASSAVELLI**

**Comandante Polizia Locale Susa (TO)**

L’articolo 7, codice della strada, che detta le regole per la disciplina della circolazione nei centri abitati, consente, al Comune, con apposita ordinanza (non del sindaco, ma del dirigente/responsabile dell’ufficio competente, a norma dell’articolo 107, TUEL – decreto legislativo n. 267/2000), a norma del comma 1, lett. f), di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, il successivo comma 9, dell’articolo 7, stabilisce che i Comuni, sempre previa deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Inoltre, i Comuni

possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.

 Di particolare importanza, per l’argomento oggetto del presente approfondimento, risulta il comma 9-bis, che stabilisce che, nel delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, i Comuni devono consentire, in ogni caso, , l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

Come si evince dall’analisi delle citate disposizioni del codice della strada, nessuna norma impone al Comune di consentire la sosta gratuita, all’interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro, per i veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

Ma, nell’ottica dei principi generali stabiliti dall’articolo 1, codice della strada, e dei beni giuridici tutelati proprio dalla disciplina normativa in materia di circolazione stradale, secondo cui la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché, in particolare, per quanto qui di interesse, la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato, e ancora, le norme e i provvedimenti attuativi in materia di circolazione stradale, si ispirano ai principi della sicurezza stradale e, in particolare, della mobilità sostenibile, molti Comuni hanno adottato provvedimenti amministrativi per disciplinare la gratuità della sosta per i veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

Si forniscono di seguito un fac simile di deliberazione della giunta comunale e di ordinanza del dirigente/responsabile del servizio per la regolamentazione della sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento per titolari di appositi contrassegni identificativi temporanei, tra i quali si ritiene opportuno, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale che, sempre più, incentivano l’acquisto e l’uso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida, inserire anche i veicoli suddetti.

**MODULISTICA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA GRATUITA PER NEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO (C.D. STRISCE BLU) PER I TITOLARI DI APPOSITI CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI TEMPORANEI e PER I VEICOLI MUNITI DI “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI”**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, prevede all’art. 7 che siano i Comuni, previa Deliberazione della Giunta Comunale, ad individuare aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;

**Rilevato** che il Comune di ......... ha da tempo approvato la disciplina relativa alle aree nelle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante parcometri, senza custodia del veicolo;

**Visto** l'art. 5, codice della strada, che attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai Prefetti e agli Enti proprietari delle strade, direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2, codice della strada, e che l'art. 35 attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l'organizzazione della circolazione e della segnaletica;

**Vista** la volontà dell'Amministrazione Comunale di porre in essere interventi volti ad offrire agevolazioni e favorirne la mobilità per alcune categorie di utenti della strada, utilizzatori delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta nel Comune di ........., che ne facciano esplicita richiesta, consentendo di sostare gratuitamente nelle strisce blu per il tempo strettamente necessario, esponendo apposito contrassegno identificativo;

**Considerato** che, stante le specifiche situazioni di stato di necessità rilevanti, le categorie di utenti della strada interessati possono essere identificate nelle seguenti:

* I veicoli dei genitori/accompagnatori degli alunni della Scuola dell’Infanzia Comunale con sede in Via ........., negli orari di uscita dalla scuola: dalle ore 11.15 alle ore 11.45 e dalle ore 15.45 alle ore 16.45;
* I veicoli dei medici di medicina generale (c.d. medici di base), aventi la sede dello studio medico all’interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, esclusivamente nell’orario di apertura al pubblico dello studio medico;
* I veicoli istituzionali, muniti di apposite livree, degli operatori sanitari in servizio;
* I veicoli **"ibrido elettrico"** (elettrico/benzina), immatricolati a partire dal 2015, con emissioni di CO2 uguale o minore di 110 g/Km, i cui possessori siano residenti nella Città di.......;
* I veicoli muniti di “contrassegno di parcheggio per disabili” rilasciato a norma dell’art.381, D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada), esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

**DELIBERA**

1) di approvare la narrativa che precede, convalidando gli atti ivi richiamati;

2) di approvare l’istituzione di appositi contrassegni identificativi temporanei, per consentire, ai seguenti veicoli, la sosta gratuita nelle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta:

* I veicoli dei genitori/accompagnatori degli alunni della Scuola dell’Infanzia Comunale con sede in Via ........, negli orari di uscita dalla scuola: dalle ore 11.15 alle ore 11.45 e dalle ore 15.45 alle ore 16.45;
* I veicoli dei medici di medicina generale (c.d. medici di base), aventi la sede dello studio medico all’interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, esclusivamente nell’orario di apertura al pubblico dello studio medico;
* I veicoli istituzionali, muniti di apposite livree, degli operatori sanitari in servizio;
* I veicoli **"ibrido elettrico"** (elettrico/benzina), immatricolati a partire dal 2015, con emissioni di CO2 uguale o minore di 110 g/Km, i cui possessori siano residenti nella Città di........;
* I veicoli muniti di “contrassegno di parcheggio per disabili” rilasciato a norma dell’art.381, D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada), esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli;

3) di demandare al Responsabile dell’Area ....... l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge per la disciplina delle modalità di rilascio dei contrassegni.

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**ORDINANZA ART. 7 c.d.s**

**OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOSTA GRATUITA NEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO (C.D. STRISCE BLU)**

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ........, recante “REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA GRATUITA NEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO (C.D. STRISCE BLU) PER I TITOLARI DI APPOSITI CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI TEMPORANEI E PER I VEICOLI MUNITI DI "CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI" che, in particolare, definisce le categorie dei soggetti beneficiari;

Rilevato che la succitata deliberazione ha rinviato, a successiva Ordinanza del Responsabile del Servizio, l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di permessi di sosta, e la disciplina delle modalità di rilascio dei contrassegni.

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

# ORDINA

**A far tempo dal .........,**

Di adottare la nuova disciplina per il rilascio dei permessi di sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento (c.d. strisce blu), su tutto il territorio del Comune di .........., con la disposizione che eventuali permessi già rilasciati, ed in corso di validità, manterranno l’attuale scadenza sugli stessi indicata.

E’ prevista pertanto l’istituzione dei nuovi permessi di sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento (c.d. strisce blu), su tutto il territorio del Comune di .........:

* **Azzurro** (validità 3 anni dalla data di rilascio; dalle ore 11.15 alle ore 11.45, e dalle ore 15.45 alle ore 16.45, nei giorni di apertura della Scuola dell’Infanzia Comunale): consente la sosta per i veicoli dei genitori/accompagnatori degli alunni della Scuola dell’Infanzia Comunale con sede in Via ........., limitatamente al tempo necessario all’ingresso/uscita dell’alunno dalla Scuola.
* **Giallo** (validità 2 anni dalla data di rilascio): consente la sosta per i veicoli dei medici di medicina generale (c.d. medici di base), aventi la sede dello studio medico all’interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, esclusivamente nell’orario di apertura al pubblico dello studio medico;
* **Verde** (validità 1 anno dalla data di rilascio): consente la sosta per i veicoli "ibridoelettrico"(elettrico/benzina), immatricolati a partire dal 2015, con emissioni di CO2 uguale o minore di 110 g/Km, i cui possessori siano residenti nella Città di .........

Per chiarezza si elencano di seguito le specifiche relative ai permessi istituiti.

# PERMESSO AZZURRO

(validità tre anni)

Il permesso consente al titolare di sostare, dalle ore 11.15 alle ore 11.45, e dalle ore 15.45 alle ore 16.45, nei giorni di apertura della Scuola dell’Infanzia Comunale di Via .........., limitatamente al tempo necessario all’ingresso/uscita dell’alunno minorenne dalla Scuola, negli stalli di sosta a pagamento delle zone adiacenti alla Via ..........

Non consente la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158, codice della strada.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato ai genitori/accompagnatori degli alunni minorenni della Scuola dell’Infanzia Comunale di Via ......., sulla base degli elenchi forniti, ad ogni inizio anno, dalla medesima Scuola, e ha validità per l’intero ciclo scolastico di tre anni.

# PERMESSO GIALLO

(validità due anni)

Il permesso consente al titolare di sostare, esclusivamente nell’orario di apertura al pubblico dello studio medico, all’interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta limitrofe alla sede dello studio medico.

Non consente la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158, codice della strada.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato ai medici di medicina generale (c.d. medici di base), aventi la sede dello studio medico all’interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, previa apposita richiesta da presentare al Comando di Polizia Locale, indicando la sede dello studio medico e i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

# PERMESSO VERDE

(validità un anno)

Il permesso consente al titolare la sosta per i veicoli "ibridoelettrico"(elettrico/benzina), immatricolati a partire dal 2015, con emissioni di CO2 uguale o minore di 110 g/Km, i cui possessori siano residenti nella Città di ........., all’interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, presenti su tutto il territorio della Città di ..........

Non consente la sosta nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158, codice della strada.

Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, viene rilasciato agli intestatari o aventi diritto, a norma dell’art. 196, codice della strada, previa apposita richiesta da presentare al Comando di Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo.

# CONTRASSEGNO INVALIDI

(validità di 5 anni o inferiore per particolari patologie)

Tale contrassegno, rilasciato a norma dell’art.188, codice della strada, e dell’art.381, regolamento di esecuzione c.d.s. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), a coloro che evidenziano una capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ovvero ai ciechi assoluti e conformemente al D.P.R. n. 151/12, consente al titolare la sosta:

* all’interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, presenti su tutto il territorio della Città di .......;
* nei posti riservati ai disabili nei parcheggi pubblici e sul sedime stradale cittadino senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario, anche nelle Zone a Traffico Limitato della Città e nelle zone ove la sosta è regolamentata da limitazioni temporali (Disco Orario), ove esistono spazi di sosta predisposti o in deroga ad altre limitazioni della sosta, con esclusione dei luoghi ove vigono il divieto di fermata o il divieto di sosta con rimozione coatta;
* consente la circolazione (transito e sosta) nelle aree pedonali urbane, nel caso in cui sia autorizzata la circolazione anche a una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità (autobus di trasporto pubblico, taxi).

Di specificare che il rilascio dei suddetti constrassegni è a titolo gratuito.

Di precisare che ad ogni richiedente può essere concesso **un solo permesso** di circolazione, non collegato ad alcuno specifico veicolo.

# Targhe straniere

In relazione alle richieste di inserimenti targhe non di nazionalità italiana, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 132, codice della strada, il permesso di sosta per veicoli immatricolati all’estero, detenuti a titolo di proprietà, è rilasciato con autorizzazione non superiore ad un anno, decorso il quale la targa sarà automaticamente annullata; l’eventuale riconferma dell’autorizzazione per il medesimo veicolo è subordinata al rispetto di quanto disposto dal predetto articolo 132, codice della strada, e/o reimmatricolazione/nazionalizzazione del veicolo.

Si vincola il rilascio del permesso alla corrispondenza della proprietà del mezzo rispetto al richiedente con attestazione di residenza sul territorio nazionale, al fine di poter procedere ad eventuali accertamenti e notifiche

# Controlli

Per un maggior controllo dei veicoli in sosta, si ritiene necessario prevedere la verifica della regolare copertura assicurativa dei mezzi da autorizzare alla sosta all’interno delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, e la presentazione da parte del richiedente di autocertificazione che il veicolo non sia sottoposto a fermo amministrativo per irregolarità fiscali.

Si precisa che costituirà causa ostativa al rilascio del contrassegno l’eventuale omessa revisione del veicolo stesso, se dovuta, come risultante dalla carta di circolazione prodotta in sede di richiesta**.** L’Amministrazione si riserva comunque di effettuare gli opportuni accertamenti.

# AVVERTE

* che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
* Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.
* Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della presente ordinanza è ...........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO